

Riforma del processo civile: le novità in materia di A.D.R.; Giudice di pace e processo esecutivo

Relatori: Avv. Prof. Raffaella Muroli

Professore di diritto processuale civile
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Dott. Riccardo Martinoli
Ricercatore di Diritto processuale civile
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Moderatore: Avv. Massimo Palazzi

Webinar 18 marzo 2022

PNRR e Riforma della giustizia civile

“Il Sistema giudiziario sostiene il funzionamento dell’intera economia”

Obiettivo: armonizzare il sistema giustizia italiano con quelli degli Stati membri UE

Legge 26 novembre 2021, n. 206

“Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”

Legge 26 novembre 2021, n. 206

Giustizia rapida, deformalizzata, efficiente

Rapidità: incentivate A.d.r.: idea che la tutela dei diritti non possa essere affidata esclusivamente alla giurisdizione; sistema di preclusioni rigoroso; riduzione radicale arretrato giudiziario.

Efficienza: digitalizzazione del processo; istituzione dell'Ufficio del processo "equipe" del Giudice.

Deformalizzazione: valorizzazione del raggiungimento dello scopo dell'atto e non delle forme.

Legge 26 novembre 2021, n. 206

Primi commenti “a caldo” della legge delega:

Per raggiungere gli obiettivi del PNRR
(specie riduzione del 40% del contenzioso entro il 2025)

**necessari profondi interventi di
riorganizzazione degli Uffici giudiziari e del
personale addetto alla giustizia**

La riforma dei riti non è comunque fattore
determinante

Legge 26 novembre 2021, n. 206

Tempistiche

Decreto del Ministero della Giustizia 14.01.2021: nominati 7 gruppi di lavoro

- 1) Adr e arbitrato
 - 2) Principi generali processo civile, pct e ufficio del processo
 - 3) Procedimento di I grado
 - 4) Appello e cassazione
 - 5) Processo del lavoro, esecutivo e camera di consiglio
 - 6) Procedimento status, minorenni e famiglia
 - 7) Istituzione tribunale per le persone, minorenni e famiglie
-

Legge 26 novembre 2021, n. 206

Tempistiche

Decreto del Ministero della Giustizia 14.01.2021:
nominati 7 gruppi di lavoro

I bozza dei Decreti legislativi:

15.05.2022 (gruppi 1 - 6)

30.10.2022 (gruppo 7 - Riforma processo di famiglia e Tribunale delle persone)

Riforma del processo e ADR

Importanza ADR anche a livello grafico (primo corpo di norme «precettive» art. 1, co. 4).

Necessità di «razionalizzare» la disciplina delle A.D.R.: TUCS (Testo Unico degli strumenti complementari alla giurisdizione). Approvazione non immediata – periodo finestra. No disciplina dell'arbitrato (resta nel c.p.c.).

Riforma del processo e ADR

Obiettivi:

1. Ridurre il «carico giudiziario» sia in via preventiva che pendente la lite (art. 1, co. 4, lett. o valorizzazione della mediazione demandata dal giudice);
 2. Incentivare l'autonomia privata a scopi conciliativi, incentivare la partecipazione personale delle parti (*lett. e*), anche PA;
 3. Mutamento culturale di approccio alle A.D.R.;
 4. Formazione dei professionisti
-

Riforma del processo e ADR

Mediazione obbligatoria (art. 5, D.lgs. n. 28/2010) ampliati i casi:

Specialmente «contratti di durata» Idea che la mediazione abbia particolare efficacia, allorquando fra le parti sia in essere un rapporto che si prolunga nel tempo (TEDOLDI):

- Contratto di subfornitura;
 - Associazione in partecipazione;
 - Consorzio;
 - Contratto di rete e di somministrazione;
 - Contratto di franchising;
 - Contratto d'opera;
 - Società di persone (espressione molto generica): rapporti sociali della piccola imprenditoria e agraria.
-

Riforma del processo e ADR

(segue) Mediazione obbligatoria (art. 5, D.lgs. n. 28/2010)

Condizione di procedibilità della domanda: tentativo esperito prima dell'introduzione del giudizio. Giudice si avvede del mancato tentativo di conciliazione: fissa un termine per intraprendere l'incidente di mediazione.
NO Rigetto in rito della domanda.

Non si aggiunge nulla rispetto alla disciplina attuale.
Disciplina programmatica non innovativa

Rischio che primo incontro rimanga una formalità

Questione aperta: se si sovrappongono la mediazione obbligatoria e un altro strumento alternativo? Es. contratto di somministrazione di energia elettrica, previsto un rimedio stragiudiziale di settore obbligatorio

Riforma del processo e ADR

(segue) Mediazione obbligatoria (art. 5, D.lgs. n. 28/2010)

- Confermato obbligo dell'assistenza tecnica del difensore. Possibilità per la parte di delegare un terzo al fine di partecipare all'incontro di mediazione. Necessità di individuare le forme della procura.
 - Il procedimento di mediazione non è mai ostativo alla proposizione del ricorso cautelare;
 - Tentativo regolarmente esperito se si conclude con «verbale negativo» al primo incontro.
-

Riforma del processo e ADR

(segue) Mediazione obbligatoria e tutela monitoria. Art. 1, co. 4 lett. d)

La legge demanda al legislatore delegato l'individuazione del soggetto che sarà tenuto a depositare la domanda di mediazione e le conseguenze che derivano dal mancato esperimento del tentativo di mediazione.

Recente arresto della Cass. Sez. Un. 19596/2020: **l'ingiungente** (convenuto in opposizione) deve avviare la procedura pena la revoca del d.i. **Termine:** dopo che il g. abbia deciso circa le istanze di provv./sopsensione esecutorietà del d.i.

- Idea che il giudizio di opposizione non sia un giudizio autonomo, onerato a depositare domanda di mediazione è l'attore sostanziale – creditore che fa valere la propria pretesa nelle forme monitorie.
-

Riforma del processo e ADR

(segue) Mediazione obbligatoria e tutela monitoria. Art. 1, co. 4 lett. d)

Controversie condominiali (già caso di mediazione obbligatoria):

«prevedere che l'amministratore del condominio **è legittimato** ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, e prevedere che **l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136** del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata»

La legge delega non prevede il necessario «mandato preventivo» all'amministratore di condominio per partecipare all'incontro di mediazione, semplificazione art. 71 - *quater* disp. att. c.c.

Riforma del processo e ADR

Esperto ausiliario in sede di mediazione

Art. 8, co. 4 D.lgs. 28/2010: mediatore può avvalersi di un esperto in casi di particolare complessità tecnica.

Riforma prevede che all'atto della nomina le parti possono convenire che la relazione dell'esperto possa essere **prodotta in giudizio e liberamente valutabile dal giudice**.

Tentativo di introdurre una blanda ATP 696-*bis* c.p.c. in sede di mediazione.

Riforma del processo e ADR

Art. 1, co. 4 *lett. g)* Esimente di responsabilità contabile per i funzionari della PA.

L'intervenuta conciliazione non dà luogo a resp. contabile per i rappresentanti della PA, salvo il caso di dolo o colpa grave, *consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.*

Definizione di colpa grave fornita dalla legge.

Esimente importante, volta ad incentivare la partecipazione della PA «grande assente dai tavoli di mediazione» timore di responsabilità contabile che limita la disponibilità a raggiungere accordo conciliativo.

Riforma del processo e ADR

Art. 1, co. 4, lett. o) Mediazione demandata: Giudice invita le parti ad intraprendere la procedura di mediazione (ipotesi diverse dalla mediazione c.d. obbligatoria).

Norma programmatica che demanda al legislatore delegato la valorizzazione dell'istituto attraverso l'introduzione di percorsi di formazione anche per i magistrati e di effettiva collaborazione fra università, Tribunali e organismi dell'avvocatura.

Importanza della mediazione demandata **in parallelo** con l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione alla prima udienza del riformato processo di cognizione (comparizione personale delle parti). Udienza a valle delle memorie istruttorie: il giudice dovrebbe già conoscere la causa, dunque capace di tentare la conciliazione.

Riforma del processo e ADR

Art. 1, co. 4, lett. l; m; n; p) norme programmatiche sulla formazione dei mediatori, sull'accesso al ruolo di mediatore, sulla trasparenza del procedimento di mediazione.

Mediatore professionista delle ADR, previsti percorso di formazione aggiornamento, specialmente per coloro che non hanno conseguito la laurea in materie giuridiche

lett. p): modalità telematica per lo svolgimento degli incontri di mediazione. Già previsto dalla disciplina emergenziale Covid-19.

Riforma del processo e ADR

Art. 1, co. 4, lett. a) Previsto l'incremento degli incentivi fiscali per il procedimento di mediazione:

- incremento misura dell'esenzione dall'imposta di registro inerente all'accordo conciliativo (attualmente esente entro il limite di valore di € 50.000);
 - semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta per le spese di mediazione sostenute dalla parte e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato;
 - l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione.
-

Riforma del processo e ADR

(Segue) Previsto l'incremento degli incentivi fiscali per il procedimento di mediazione:

- l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita;
 - la previsione di un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
 - la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione.
-

Riforma del processo e ADR

NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI, d.l. 132/2014

Applicazioni rilevanti in materia di separazione e divorzio, art. 6 d.l. 132/2014 (accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita, approvato dal PM, produce gli effetti della sentenza di separazione/divorzio/cessazione effetti unione civile).

Applicazione del tutto marginale nelle altre materie (condizione di procedibilità per le controversie relative al pagamento di somme di danaro non eccedenti € 50.000) **mera formalità**.

Riforma estende l'ambito di applicazione: anche controversie di cui all'art. 409 c.p.c., obbligo di difesa tecnica. Accordo deve rispettare le forme di cui all'art. 2113 c.c. NO CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' della domanda.

Riforma del processo e ADR

NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI, d.l. 132/2014

Attività di istruzione stragiudiziale

Consenso di entrambe le parti

Necessario rispettare il contraddittorio, partecipazione di tutti i difensori coinvolti.

Oggetto predeterminato dalla legge delega: «acquisizione di **dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti** in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di **dichiarare per iscritto**, ai fini di cui all'articolo 2735 del codice civile, **la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente**» rif. Art. 2735 c.c. sorta di interrogatorio stragiudiziale.

Modello anglosassone (*pre-trial*). Superamento dell'idea che la fase stragiudiziale svolta alla presenza degli avvocati rimanga coperta da riservatezza. Funzionale all'eventuale successiva fase istruttoria del processo.

Riforma del processo e ADR

NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI, d.l. 132/2014

Norme programmatiche per disciplinare l'istruzione stragiudiziale

Utilizzabilità delle prove raccolte nella fase stragiudiziale nel successivo giudizio di merito. Giudice potrà, in ogni caso, disporre la rinnovazione.

Prove utilizzabili se il processo di m. ha ad oggetto gli stessi fatti su cui verteva il procedimento di negoziazione assistita.

Opportunità di estendere questa disciplina anche alla procedura di mediazione? Mediatore «terzo» assumere ruolo direttivo nell'attività di istruzione stragiudiziale.

Riforma del processo e ADR

NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI, d.l. 132/2014

Ulteriori norme programmatiche per disciplinare l'istruzione stragiudiziale

1. Garanzia per le parti e per i terzi circa le modalità di verbalizzazione. Terzi possono rifiutare di fornire le proprie dichiarazioni, prevedere intervento del giudice al fine della loro acquisizione;
 2. Sanzioni penali per chi dichiara il falso. Illecito professionale grave per il difensore;
 3. Giudice potrà tenere conto della «condotta stragiudiziale» ai fini della liquidazione delle spese di lite;
 1. Maggiorazione dei compensi (non inferiore al 20%) nella liquidazione delle spese processuali per gli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale. NO se dispone l'integrale rinnovazione.
-

Riforma del processo e ADR

NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI, d.l. 132/2014

Accordo raggiunto a valle del procedimento di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio potrà contenere anche **patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori**. Effetto traslativo, resta la necessità del rogito notarile/art. 2932 c.c. (es. obbligo di trasferire la quota di proprietà della casa di abitazione all'altro coniuge).

Difensore deve certificare la congruità reddituale e patrimoniale dichiarata dai coniugi nell'accordo.

Conservazione degli accordi raggiunti e autorizzati dal p.m. in apposito archivio costituito presso il Consiglio dell'Ordine Avvocati.

Consiglio dell'Ordine potrà rilasciare copie autentiche dell'accordo.

Legge 26 novembre 2021, n. 206

ANALISI RIFORMA PROCESSO DI COGNIZIONE AVANTI AL GIUDICE DI PACE

ART. 1:

1.7: Riforma del processo di cognizione davanti al Giudice di Pace (lett. a-b)

Solo 2 disposizioni: idea di uniformare il processo davanti al Gdp con quello avanti al Tribunale monocratica (in particolare, udienza a valle delle memorie istruttorie).

PCT anche nei procedimenti avanti al Giudice di Pace (previsto in tutti i progetti di riforma della magistratura onoraria, problema risorse).

MEMO: NUOVA FORMA-CONTENUTO ATTO DI CITAZIONE

atto di citazione ad udienza fissa, art. 163 c.p.c:

- «i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (163 n. 4) **esposti in modo chiaro e specifico**» (lett.b)
- «indicazione specifica dei mezzi di prova e documenti (163 n. 5)»; lett. c) (venuto meno inciso «a pena di decadenza» del progetto: parere Csm)
- lett. d): “avvertimento” ex art. 163., co. 3, n. 7 integrato:
la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria ai sensi degli articoli 82 e seguenti del codice di procedura civile, in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 86 del medesimo codice, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

NUOVA FORMA-CONTENUTO COMPASA DI COSTITUZIONE. ART. 167 CPC

- Lett. e) il convenuto deve «proporre tutte le sue difese e prenda posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda **in modo chiaro e specifico** e che, ferme le preclusioni già previste, **indichi i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti**



**PER LE PRECLUSIONI ISTRUTTORIE NON SI
PREVEDONO APPARENTEMENTE DECADENZE NE'
PER L'ATTORE NE' PER IL CONVENUTO NELLA FASE
INTRODUTTIVA**

(Segue) Il processo di cognizione ordinario riformato

2 Memorie istruttorie anticipate “entro un congruo termine” rispetto all’udienza fissata in citazione

A PENA DI DECADENZA

Memoria n. 1 per attore: domande riconvenzionali, eccezioni o chiamata in causa di terzo resesi necessarie in base alle difese del convenuto; precisare e modificare le domande (e le eccezioni) già formulate; indicare a pena di decadenza i **nuovi mezzi** istruttori (**PROBLEMI DI COORDINAMENTO**)

Memoria n. 1 per convenuto, entro un successivo termine, precisazione di domande, conclusioni; **a pena di decadenza indicare i mezzi di prova** e prove documentali

Memorie di replica: replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria (termini da fissare dal I. delegato)

(Segue) Nuova competenza G.d.p.

Riforma non introduce nuovi criteri di competenza

Rinvio ai decreti attuativi

Criterio: *provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, **anche modificando le previsioni** di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (entrata in vigore era stata differita al 2025).*

Sicuro **ampliamento delle competenze** del G.d.p., anche maggiore rispetto a quanto previsto nella precedente novella (non entrata in vigore).

(Segue) Nuova competenza G.d.p.

Art. 27 D.lgs. 13/07/2017, n. 116: Riferimento di partenza potrà essere ampliato dal legislatore delegato.

Art. 7 c.p.c.: Ampliamento generalizzato della competenza per valore:

- da € 5.000 a € **30.000**;
- risarcimento danno da circolazione dei veicoli e natanti **fino a € 50.000** (competenza per materia con limite di valore);

Decisioni secondo equità (art. 113 c.p.c.): fino a € **2.100**

(Segue) Nuova competenza G.d.p.

Art. 7 c.p.c.: **Ampliamento competenza per materia:**

- co. 3 n. 2, per le cause in **materia di condominio negli edifici**, artt. 1117 ss. c.c. Competenza per materia devoluta al G.d.p. (idea latente che liti condominiali siano bagatellari);
- nei limiti di valore (€ 30.000):
 - 1) per le cause in materia di usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari;
 - 2) per le cause in materia di riordinamento della proprietà rurale;
 - 3) per le cause in materia di accessione;
 - 4) per le cause in materia di superficie.

Attribuite competenze al G.d.p. anche in materia di successione (es. apertura del testamento segreto, consegna documenti nell'ambito della divisione della comunione).

(Segue) Nuova competenza G.d.p.

Art. 15 c.p.c.: Competenza del g.d.p. in materia di esecuzione forzata

Per l'espropriazione forzata di cose mobili è competente il giudice di pace. No se con i mobili sono espropriati unitamente all'immobile.

Criteri di competenza potrebbero essere ampliati in base alla legge delega.

Esecuzione forzata

ANALISI RIFORMA PROCESSO DI ESECUZIONE

Art. 1 co. 12

FATTORE TEMPO e PROCESSO di ESECUZIONE riduzione dei termini (anche per il creditore) nell'espletare le formalità dell'esecuzione.

La riforma incide su quelle attività «latu sensu» amministrative che si intervallano nel processo esecutivo. Principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Limitare compiti operativi del G.E.

Modifica rilevante della disciplina sulla vendita forzata di beni immobili

Esecuzione forzata

ANALISI RIFORMA PROCESSO DI ESECUZIONE

Art. 1 co. 12

Abrogazione procedimento per il rilascio della formula esecutiva, per procedere all'esecuzione forzata sarà sufficiente l'attestazione di conformità della copia al titolo originale. Effetto esecutivo è dato all'atto dalla legge **NON** dalla formula (Cass. 3967/2019, dimostrazione interesse a proporre opposizione agli atti esecutivi).

Importante risparmio in termini temporali per il creditore.

Es. notifica del decreto ingiuntivo esecutivo 642 c.p.c. e precetto, senza attendere l'apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria.

Esecuzione forzata

ANALISI RIFORMA PROCESSO DI ESECUZIONE

Art. 1, co. 22 n. 4

Norme che non hanno bisogno di attuazione c.d. **modifica diretta**, efficaci dal 22.06.20220 (180° g successivo alla pubblicazione in GU).

Riforma art. 543, co. 4 c.p.c. a pena di improcedibilità dell'espropriazione mobiliare presso terzi, il creditore deve notificare al debitore e al terzo pignorato l'avviso di avvenuta iscrizione a suolo del pignoramento (opportuno, forse, per il terzo. No per il debitore, specialmente se persona fisica). Avviso notificato deve essere depositato nel fascicolo presso la cancelleria.

Ulteriore presupposto formale per il creditore: **CONTRARIO** allo spirito della riforma.

Esecuzione forzata

Incentivare l'ausilio delle risorse telematiche anche nel processo esecutivo.

Sospensione del termine di efficacia del precetto (90 gg. ex art. 481 c.p.c.) in caso di istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare. Termine sospeso finché la ricerca non si conclude.

Istituzione di una banca dati per le aste giudiziali telematica presso il Ministero della Giustizia, garantendo possibilità di accesso ai dati da parte dell'autorità giudiziaria (anche penale).

Esecuzione forzata, abbreviazione dei termini

Riforma incentrata sulla riduzione dei termini per il compimento di attività endo-esecutive

Es.

Art. 1 co. 12:

- lett. c) termine di cui all'art. 567 c.p.c. per deposito della documentazione catastale abbreviato a 45 gg. prorogabile di altri 45 (decorrenti dalla data di notifica del pignoramento)

Esecuzione forzata

Custode giudiziario (artt. 559 c.p.c.):

Nominato dal G.E. entro 15 gg dal termine (modificato) di cui all'art. 567 c.p.c. sostituendolo al debitore, salvo che la custodia non sia di utilità.

Dover di COLLABORAZIONE fra il custode e l'esperto estimatore

Custode dovrà procedere a dare attuazione all'ordine di liberazione dell'immobile pignorato, anche a quello pronunciato successivamente all'aggiudicazione, senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 605 ss. c.p.c.

Esecuzione forzata

Professionista delegato alla vendita

Durata annuale della delega rinnovabile.

Nell'arco di un anno, il professionista deve procedere ad almeno 3 esperimenti di vendita con relazione tempestiva al G. E., pena obbligo di immediata sostituzione.

Prof. dovrà predisporre il progetto di distribuzione del ricavato in base alle indicazioni del G.E., salvo contestazioni da parte dei creditori (convocati avanti a sé) **dichiara il progetto esecutivo** e provvede entro 7 giorni ai versamenti.

Esecuzione forzata

Professionista delegato alla vendita

Controllo avverso gli atti del Professionista: G.E.

Art. 591 – *ter* c.p.c.: avverso gli atti del delegato è ammesso reclamo al G.E. **entro 20 gg** (dal g. in cui l'atto è stato compiuto?). Avverso ordinanza del G.E. può essere proposta opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Idea della stabilizzazione degli atti del proc. esecutivo.

Necessario coordinamento con 617 dei decreti attuativi. Chi decide sulla sospensione ex art. 617 c.p.c.?

Esecuzione forzata

Nuova disciplina dell'ordine di liberazione dell'immobile pignorato.

*Il giudice dell'esecuzione **ordina** la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura, **al più tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e ordina la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare al momento in cui pronuncia il decreto di trasferimento**, ferma restando comunque la **possibilità di disporre anticipatamente la liberazione** nei casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti.*

Corte Cost. 128/2021: diritto sociale all'abitazione del debitore non deve limitare il diritto del creditore di soddisfare la propria pretesa.

Esecuzione forzata

Disciplinata la c.d. vendita privata

Esecutato può fare istanza al G.E. (una sola volta) di essere autorizzato alla vendita in proprio del bene pignorato.

TERMINE: entro 10 gg. prima dell'udienza fissata per la vendita/assegnazione 569 c.p.c.

PREZZO: non inferiore a quello indicato dall'estimatore

Allegata all'istanza deve essere presentata un'offerta irrevocabile (almeno 120 gg.) di acquisto + cauzione non inferiore al 1/10 del prezzo indicato.

Garantita la possibilità di gara per altri offerenti, all'offerta «procacciata» dal debitore deve essere fornita adeguata pubblicità (art. 490 c.p.c.).

Esecuzione forzata

Disciplinata la c.d. vendita privata

Debitore deve rilasciare l'immobile entro 30 gg dall'istanza pena l'inammissibilità.

Udienza fissata avanti al G.E. per delibare sull'offerta e disporre, nel caso, aggiudicazione con indicazioni delle modalità di pagamento del prezzo.

Attività possono essere devolute al professionista delegato.

Aspetto privatistico: SOLO l'individuazione del possibile acquirente

Esecuzione forzata, art. 614 *bis* c.p.c.

Penalità di mora.

Misura coercitiva indiretta a presidio delle prestazioni di fare.

Somma di danaro comminata, a richiesta di parte, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento delle prestazioni.

Es. condanna alla rimozione di un manufatto entro 10 gg, trascorsi i quali il giudice liquida una penalità di mora di € 300,00 per ogni gg di ritardo.

Legislatore delegato deve fornire i criteri per la determinazione del *quantum* e per fissare un termine di durata (prima parte della norma pare avere portata generale). Non si interviene sull'esclusione della penalità nei rapporti di lavoro subordinato.

Esecuzione forzata, art. 614 *bis* c.p.c.

(Segue) Penalità di mora.

Seconda parte della norma improntata al proc. esecutivo

*prevedere altresì l'attribuzione al giudice dell'esecuzione del **potere di disporre dette misure** quando il titolo esecutivo è **diverso da un provvedimento di condanna** (limite imposto dalla norma generale c.c., n.d .r.) oppure la misura non è stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento.*

Non si precisa la necessità della richiesta di parte. Il G.E. può provvedere anche d'ufficio?

Arbitrato, art. 1 co. 15

Riforma importante *lett. c)*

Attribuzione dei **poteri cautelari agli arbitri rituali** purché le parti lo abbiano espressamente previsto nella convenzione di arbitrato o in atto successivo.

Attualmente competenza cautelare solo del Tribunale competente per il giudizio di merito – ovvero del g. istruttore se domanda cautelare è proposta in pendenza di causa (art. 669 *quinquies* c.p.c.).

Se esigenza cautelare sorge prima dell'accettazione da parte dell'arbitro, resta la competenza del g. ordinario.

NON chiaro la competenza cautelare dell'arbitro si radica solo in pendenza del g. arbitrale?

Arbitrato, art. 1 co. 15

Riforma importante *lett. c)*

No limiti alla tipologia di provvedimenti cautelari. Arbitri potranno pronunciare tanto provv. anticipatori (art. 700 c.p.c.) tanto conservativi (sequestri).

Non pare necessaria la dichiarazione di esecutorietà

Decreti attuativi dovranno disciplinare il procedimento cautelare arbitrale.

Reclamo avverso il provvedimento cautelare arbitrale da proporsi al g. ordinario. SOLO per i motivi di cui all'art. 829, co. 1, c.p.c.: invalidità della convenzione di arbitrato + contrarietà all'ordine pubblico.

NO = al reclamo cautelare *ex art. 669 terdecies* c.p.c.

Attuazione della misura cautelare arbitrale demandata al giudice ordinario

Arbitrato, art. 1 co. 15

Riduzione a 6 mesi del termine di impugnazione per nullità del lodo rituale. (= al c.d. termine lungo per la proposizione delle impugnazioni).

Norma che introduce *translatio iudicii* fra g. ordinario e arbitrale (e viceversa). Corte Cost. 223/2013, sanciva la piena funzione giurisdizionale degli arbitri rituali.

Se proposta domanda giudiziale avanti al Tribunale in presenza di una clausola compromissoria. NO rigetto della domanda, il G. fissa un termine per la riassunzione del giudizio avanti agli arbitri.

Non in caso di arbitrato irrituale. Carezza di giurisdizione.

Arbitrato, art. 1 co. 15

Ulteriori previsioni di riforma:

- Art. 839 c.p.c. Decreto che dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto condannatorio **deve essere munito di efficacia esecutiva** (attualmente contrasto anche dottrinale).
- Inserimento nel c.p.c. delle norme riguardanti arbitrato societario (in tale contesto arbitri già muniti di poteri cautelari in materia di sospensione delle delibere assembleari).
- Norme programmatiche per il rafforzamento delle garanzie di imparzialità degli arbitri. Introdurre facoltà di riconsunzione dell'arbitro. Prevedere che al momento di accettazione dell'incarico l'arbitro debba rilasciare una propria dichiarazione a conferma della garanzia di imparzialità.